

D.g.r. 19 novembre 2018 - n. XI/823
Istanza di approvazione della variante al Piano Territoriale di
Coordinamento del Parco della Pineta di Appiano Gentile e
Tradate. Improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 2,
comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
- il d.l.vo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
- la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale»;
- la legge regionale 16 settembre 1983, n. 76 «Istituzione del parco regionale della pineta di Appiano Gentile e Tradate», confluita nella legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 «Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi» e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale 7 aprile 2008 «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Istituzione del Parco naturale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate»;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2000, n. 7/427 «Approvazione del piano territoriale di coordinamento del parco regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate»;
- la d.g.r. 10 novembre 2010, n. 9/761 «Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi-VAS (art. 4, l.r.n.12/2005; d.c.r.n. 351/2007)», allegato 1d;
- la d.g.r. 2580 del 31 ottobre 2014 «Istanza di variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco della Pineta di Appiano Gentile (CO) e Tradate (VA). Improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241»;

Preso atto che:

- il Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate ha presentato ricorso al TAR avverso la d.g.r. n. 2580/2014;
- il Tribunale Amministrativo Regionale di Milano, con sentenza n.98/2015, ha rigettato il ricorso evidenziando che nell'istanza di variante, conformemente a quanto dichiarato da Regione Lombardia nella delibera impugnata, era assente una fase che desse conto della sussistenza delle circostanze di cui all'art. 6 comma 3 del d.lgs. n.152/2006, ossia una fase nella quale l'autorità competente abbia valutato gli impatti sull'ambiente come non significativi al fine di escludere l'assoggettamento a Valutazione Ambientale Strategica della variante;
- a seguito della pronuncia del TAR il Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, con deliberazione del Consiglio di Gestione n. 43/2016, ha avviato il procedimento per l'integrazione dell'istanza di variante di Piano mediante attivazione delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica e di Valutazione di Incidenza, conclusosi con la presa d'atto, con deliberazione del Consiglio di Gestione n. 28/2017, dell'esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica della variante al PTC in oggetto;
- con nota nota prot.n. 3676 del 20 novembre 2017, pervenuta in Regione Lombardia il 22 novembre 2017 prot. n. T1.2017.0067195, il Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate ha trasmesso, per l'approvazione, la documentazione relativa alla variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate in oggetto, comprensiva della procedura di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica che risulta tuttavia postuma all'adozione del piano;

Considerato che:

- la documentazione inviata riguarda la riproposizione della variante al PTC, di cui alle deliberazioni dell'Assemblea Consortile del Parco n. 2 del 5 febbraio 2013 e n. 9 del 29 ottobre 2013, già trasmessa in Regione Lombardia con prot. T1.2013.0050437 del 18 dicembre 2013 e dichiarata improcedibile con d.g.r. 2580/2014 in quanto adottata in assenza della procedura di Valutazione Ambientale Strategica e di Valutazione di Incidenza;

Visto che:

- nel territorio del Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate è presente un Sito di Interesse Comunitario denominato «Pineta pedemontana di Appiano Gentile (codice

IT20200007)»;

- la struttura Valorizzazione delle aree protette e biodiversità, con nota protocollo T1.2017.0070664 del 13 dicembre 2017, non ha rilevato la necessità di effettuare una specifica valutazione di incidenza sulla proposta di variante, mentre ritiene necessario prevedere la sottoposizione a Valutazione di Incidenza del successivo progetto degli interventi di cui alla «Variante 3 - Aree a parcheggio»;
- la struttura Fondamenti, strategie per il territorio e VAS con nota del 13 dicembre 2017 prot. Z1.2017.0015069:
 - evidenzia che le procedure VAS e VIC sono distinte e non automaticamente collegabili;
 - richiama la nozione di «piccole aree a livello locale» nella sentenza della Corte di Giustizia 21 dicembre 2016, C-444-15, che escluderebbe che un piano di approvazione regionale possa essere considerato di livello locale, mancando di fatto il resupposto del livello locale di riferimento, a meno che non si tratti di una modifica minore e non soddisfisi i requisiti delle lettere a) e b) dell'art.6, comma 2, del d.lgs. 152/06;
 - ricorda che la Direttiva 2001/42/CE sulla VAS impone che la valutazione ambientale sia «effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa» e rileva che i pareri e le osservazioni pervenute nell'ambito del procedimento di verifica a VAS non possono essere stati recepiti, dato che la variante trasmessa è quella adottata nel 2013;

Considerato che:

- la procedura di integrazione della variante al PTC è stata deliberata dal Consiglio di Gestione e non dalla Comunità del Parco, organo competente, ai sensi dell'art. 22 ter, comma 6, della l.r. 86/83, in materia di pianificazione;
- la procedura di VAS è stata effettuata successivamente e non anteriormente all'adozione e controdeduzione del piano;

Richiamate le considerazioni emerse negli approfondimenti giuridici svolti dalle strutture competenti regionali il 1° aprile 2014 e 16 dicembre 2014;

Richiamato altresì quanto contenuto negli esiti degli approfondimenti, sempre da parte delle strutture competenti regionali, dell'8 febbraio 2018 ed in particolare:

- la finalità del processo di VAS è quello di garantire che gli effetti sull'ambiente di determinati piani e programmi debbano essere considerati durante l'elaborazione e prima dell'adozione degli stessi;
- un'eventuale valutazione postuma, cioè successiva all'adozione, non potrebbe che qualificarsi come adempimento meramente formale, del tutto privo dei contenuti valutativi predicati dalla normativa comunitaria a tutela dell'ambiente quale bene primario da salvaguardare nell'ottica dello sviluppo sostenibile;
- l'istanza in oggetto è irricevibile per mancanza di un fondamentale segmento procedimentale (processo di VAS) nell'iter che ha condotto alla deliberazione con la quale è stata proposta l'approvazione della variante;

Rilevato che la variante al Piano Territoriale di Coordinamento in oggetto è stata adottata dalla Comunità del Parco senza che sia stata previamente effettuata la procedura di VAS prevista dalla normativa nazionale e regionale sopra richiamata, e che, pertanto, l'istanza di approvazione deve ritenersi improcedibile ai sensi dell'art.2, comma 1, della legge 241/90;

Visto il risultato atteso del PRS della XI Legislatura 212. Ter. 9.5 «Pianificazione, tutela e valorizzazione delle aree protette a istituzione nazionale e regionale»;

Ritenuta improcedibile, per i motivi su esposti, l'istanza di Variante di cui all'oggetto;

DELIBERA

1. di dichiarare improcedibile, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della l. 241/90, l'istanza di variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, trasmessa con nota prot.n. 3676 del 20 novembre 2017 e pervenuta in Regione Lombardia il 22 novembre 2017 prot. n. T1.2017.0067195, in quanto adottata in assenza della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

2. di procedere, conseguentemente, all'archiviazione dell'istanza di cui al punto precedente;

3. di pubblicare sul BURL il presente provvedimento.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi